

D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

(Gazz. Uff. n. 94 del 8 aprile 2020 Edizione straordinaria)

Capo II

Art. 7

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Versione: 2

Entrata in vigore:

7 giugno 2020

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'[articolo 2423-bis, comma primo, n. 1\), del codice civile](#) può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'[articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di seguito citato anche come "[decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#)". Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. (1)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-bis. All'[articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'[articolo 2540 del codice civile](#) di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020". (2)

Note:

(1) Comma così modificato dalla [legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40](#).

(2) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40](#).

VEDI ART. 38 - QUATER AL 34/30